

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 02 di

## SPAZIO AZIENDE – febbraio 2015

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Nuova modulistica "Sabatini – bis"</b></p> <p><b>Circolare MISE 24.12.2014, n. 71299</b></p>	<p>A seguito dell'entrata in vigore a decorrere dall'1.1.2015 dei nuovi Regolamenti in materia di aiuti di Stato è stata aggiornata la modulistica utilizzabile per accedere all'agevolazione c.d. "Sabatini – bis". Le indicazioni relative all'attuazione dei citati Regolamenti sono state recentemente esplicitate dal MISE con uno specifico documento di prassi.</p>
<p><b>Diritto CCIAA 2015</b></p> <p><b>Nota Ministero Sviluppo econ. 29.12.2014, n. 0227775</b></p>	<p>Sono stati fissati gli importi del diritto CCIAA 2015 dovuto sia dai soggetti che si iscrivono al Registro delle Imprese a decorrere dall'1.1.2015, che da coloro che risultano già iscritti a tale data. Le misure del diritto, come previsto dal DL n. 90/2014, sono state ridotte del 35% rispetto a quanto dovuto per il 2014.</p>
<p><b>Spilt payment</b></p> <p><b>Comunicato stampa MEF 9.1.2015, n. 7</b></p>	<p>Il MEF, anticipando che è in fase di predisposizione il Decreto attuativo delle nuove disposizioni in materia di "split payment", ha precisato che lo stesso è applicabile "alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data". Di conseguenza le fatture emesse fino al 31.12.2014 non sono interessate dal nuovo metodo di versamento dell'IVA.</p>
<p><b>Nuove marche da bollo</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate 12.1.2015</b></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione della nuova grafica dei contrassegni emessi dai tabaccai per la riscossione dell'imposta di bollo, del contributo unificato e del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto. La nuova etichetta, "a prova di truffa", avente la stessa forma e dimensione di quella attuale, è di colore celeste (in luogo dell'attuale verde). Le vecchie etichette possono essere utilizzate "fino all'esaurimento".</p>
<p><b>Interessi di mora automatici primo semestre 2015</b></p> <p><b>Comunicato MEF 16.1.2015</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 16.1.2015, n. 12 il Comunicato del MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2015: – 8,05% (0,05% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere; – 10,05% (0,05% + maggiorazione 10%) per la vendita di alimenti deteriorabili.</p>

## COMMENTI

### LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

In presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale al contribuente è concesso di scegliere tra:


- il **riporto all'anno successivo** con utilizzo dello stesso in **compensazione**;
- il **rimborso**.

L'utilizzo dell'una o dell'altra soluzione necessita il rispetto delle regole fissate dal Legislatore. In particolare va evidenziato che, al fine di ridurre i costi delle imprese, è stato previsto che il rimborso del credito IVA è possibile ottenerlo senza alcuna garanzia.

#### L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

La **compensazione orizzontale** del credito IVA annuale (o trimestrale) incontra una serie di **limitazioni** collegate all'ammontare da utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dal contribuente stesso. Il limite massimo della compensazione orizzontale è comunque pari a **€700.000**.

Costituisce compensazione orizzontale l'utilizzo del credito che **necessariamente deve essere esposto nel mod. F24**, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti **diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico**.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (ORIZZONTALE) DEL CREDITO IVA 2014	
<b>FINO A €5.000</b>	Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.
<b>FINO A €15.000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la compensazione, nel mod. F24, può essere effettuata <b>dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale</b>;</li> <li>• è <b>necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate</b> (Entratel o Fisconline). In tal caso il <b>mod. F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione</b>.</li> </ul> <p>Le limitazioni in esame sono riferite all'importo del <b>credito IVA 2014 utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione</b>. Pertanto, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 30.000, lo stesso può essere utilizzato in <b>compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale</b> fino all'ammontare di € 5.000. Raggiunto il limite di € 5.000, <b>ogni ulteriore compensazione</b> può avvenire dal giorno 16 del mese successivo <b>a quello di presentazione del mod. IVA 2015</b>.</p>
<b>SUPERIORE A €15.000</b>	<p>La dichiarazione deve essere dotata del <b>visto di conformità</b> rilasciato da parte di un soggetto abilitato.</p> <p> <b>Non concorre</b> al raggiungimento dei predetti limiti <b>l'utilizzo in compensazione</b>, tramite il mod. F24, <b>del credito IVA 2014</b> (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2015 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014). Tale forma di "detrazione" trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2016.</p>

#### Presentazione della dichiarazione IVA annuale

I contribuenti che prevedono di utilizzare in compensazione il credito IVA **possono presentare** la dichiarazione **in forma autonoma**, a decorrere dall'1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche qualora l'importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a € 5.000.

A **decorrere dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione del mod. IVA 2015, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA 2014 per importi superiori a € 5.000.



La presentazione del **mod. IVA 2015 in forma autonoma entro il 2.3.2015** (il 28.2 cade di sabato) consente al contribuente di beneficiare dell'**esonero** dall'invio della **Comunicazione dati IVA** relativa al 2014.

Sul punto va evidenziato che, poiché la presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data a decorrere dalla quale il contribuente può compensare il credito IVA nel mod. F24 per importi superiori a € 5.000 annui, la presentazione del mod. IVA 2015 in data 2.3.2015, ancorché consenta l'esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA, comporta che la compensazione possa essere effettuata soltanto dal 16.4.2015.

È possibile in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all'interno del mod. UNICO (c.d. dichiarazione unificata) fermo restando l'obbligo di **dober attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a €5.000 annui**.

### LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2014

In alternativa all'utilizzo del credito IVA annuale in compensazione, come sopra accennato, il contribuente può valutare la **richiesta di rimborso** dello stesso.

Quest'ultimo è comunque ammesso soltanto in presenza di **determinati requisiti** ovvero in caso di **cessazione dell'attività**. Infatti il rimborso del credito IVA annuale:

- spetta in presenza di **almeno 1 dei seguenti requisiti**:

a)	→	Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti
b)	→	Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate
c)	→	Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche
d)	→	Prevalenza di operazioni non soggette ad IVA
e)	→	Soggetti non residenti

- può essere richiesto **a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti**:

- in caso di **cessazione dell'attività**;
- ovvero
- per il **minor importo** risultante dalle dichiarazioni annuali del **triennio** (2012-2014).



I produttori agricoli possono richiedere a rimborso il **credito dell'IVA c.d. "teorica"**.

### LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Il Decreto c.d. "Semplificazioni" ha introdotto significative novità in materia di rimborso del credito IVA, commentate dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E.

#### **Rimborso fino a € 15.000**

Il rimborso di importo fino a € 15.000 è erogato **senza prestazione di alcuna garanzia** (in precedenza tale importo era pari a € 5.164,57).

Sul punto, l'Agenzia precisa che il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla **somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno** e non alla singola richiesta.

#### **Rimborso superiore a € 15.000 erogabile senza garanzia**

Il rimborso di importo **superiore a € 15.000**, richiesto da un **soggetto "non a rischio"**, è erogato alternativamente:

- previa **prestazione di garanzia**

ovvero

- **senza garanzia** presentando la dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e “allegando” alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Si evidenzia che il contribuente può **modificare la scelta** effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso. A tal fine, nel corso del consueto incontro di inizio anno, l'Agenzia ha precisato che se il contribuente intende:

- chiedere un **rimborso superiore rispetto a quello originario**, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, eventualmente munita del visto di conformità, **entro i 90 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione** (nella citata Circolare n. 32/E l'Agenzia specifica che i 90 giorni decorrono dalla “*scadenza del termine*”);
- **revocare** la richiesta di rimborso, è necessario presentare una dichiarazione integrativa **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo**;
- **apporre il visto di conformità** (assente nella dichiarazione originaria) **senza modificare la scelta operata in relazione al rimborso**, è possibile presentare una dichiarazione integrativa, anche oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.



Nella nuova formulazione dell'art. 38-bis non è più presente la categoria dei c.d. “contribuenti virtuosi”, ossia di quei soggetti che, soddisfacendo determinate condizioni di solvibilità ed affidabilità, erano esonerati dalla prestazione della garanzia.

### **Visto di conformità**

Il visto di conformità può essere rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitato alla trasmissione telematica, nonché da un responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF impresa.

Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione degli specifici controlli, disciplinati dall'art. 2, DM n. 164/99, ossia i controlli previsti per il rilascio del visto di conformità.

Nella Circolare n. 32/E in esame, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che il contribuente **può “rivolgersi a un CAF-impresa o a un professionista abilitato all'apposizione del visto”**, qualora le **scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità**.

In merito alle nuove modalità, l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 32/E evidenzia che “*il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili*”. Si rammenta infatti che per la compensazione nel mod. F24 del credito IVA di importi superiori ad € 15.000 annui è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

L'Agenzia sul punto precisa che l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo):

- è **unica** e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che **per il rimborso è richiesta anche la predetta dichiarazione sostitutiva**;
- è **correlata all'utilizzo** e non all'ammontare complessivo del credito stesso.

In merito alla **verifica del limite di € 15.000**, va considerato che:

- lo stesso va **calcolato separatamente, per la compensazione e per il rimborso**. Ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a rimborso per ulteriori € 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia;
- anche le richieste di rimborso infrannuale (mod. IVA TR), devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine dell'erogazione del rimborso senza garanzia.

Il limite è riferito **all'intero anno**. Così, ad esempio, qualora sia stata presentata un'istanza di rimborso infrannuale per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e successivamente

se ne presenti un'altra per il medesimo anno di ulteriori € 6.000, in relazione a quest'ultima richiesta scatta l'obbligo sia del visto di conformità / sottoscrizione dell'organo di controllo che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

### **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**

Oltre al visto di conformità (o in alternativa della sottoscrizione dell'organo di controllo), il contribuente deve rendere una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** con cui attestare le seguenti condizioni di **solidità patrimoniale, continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi**, ossia:

1. rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:
  - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
  - la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
  - l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d'aziende.

Nella Circolare n. 32/E in esame l'Agenzia evidenzia che le predette informazioni vanno rilevate dalle **risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta** chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione, ancorché il bilancio non sia stato ancora approvato (nella previgente disciplina il bilancio doveva essere approvato).



Per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto;

2. nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni / quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da una società di capitali non quotata.

Nella Circolare n. 32/E in esame l'Agenzia evidenzia che ai fini del computo dell'anno precedente va fatto riferimento alla **data di richiesta del rimborso**. Ad esempio, per una richiesta di rimborso presentata il 15.3.2015, l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15.3.2014 e il 14.3.2015;

3. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è **resa, barrando la relativa casella** e apponendo la sottoscrizione, nell'apposito riquadro presente nel quadro VX del mod. IVA 2015.



La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore, vanno **consegnate al soggetto che provvede all'invio della dichiarazione**.

### **Rimborso superiore a € 15.000 erogabile senza garanzia**

Come sopra accennato, per il rimborso di importo **superiore a € 15.000**, è previsto l'obbligo di prestare apposita garanzia da parte dei **soggetti "a rischio"**, ossia sussistendo le seguenti situazioni:

- a. esercizio dell'**attività d'impresa** da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all'art. 25, DL n. 179/2012). Nell'ambito del citato incontro l'Agenzia precisa che tale requisito **non interessa i lavoratori autonomi**.

La stessa Agenzia chiarisce che per individuare il periodo di 2 anni **rileva l'effettivo esercizio dell'attività** e pertanto non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA.

Inoltre, il termine va riferito ai 2 anni **precedenti la data di richiesta** del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata l'11.4.2015, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l'attività d'impresa sia iniziata prima del 12.4.2013;

- b. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
  - 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;

- 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
- 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000.

Nella citata Circolare n. 32/E l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- l'intervallo dei 2 anni decorre dalla **data di richiesta del rimborso**. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata il 15.3.2015, qualsiasi atto di accertamento / rettifica notificato prima del 15.3.2013 non va considerato ai fini della verifica della condizione di cui sopra, mentre rileveranno quelli notificati dal 15.3.2013 al 14.3.2015, qualora superino le percentuali previste;
  - nel computo degli atti **vanno considerati tutti quelli notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso** (avvisi di accertamento e di rettifica IVA, nonché quelli relativi agli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate), a prescindere **dall'esito degli stessi**, fatta eccezione per gli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato;
  - la differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta (o del maggior credito dichiarato), va calcolato **con riferimento a ciascun anno**, "*valutando la «pericolosità» del contribuente anche con riferimento alle imposte diverse dall'IVA*". Per importi accertati si intende sia l'imposta accertata che il minor credito;
  - sono riconducibili agli atti impositivi anche gli atti relativi al recupero di crediti inesistenti;
- c. presentazione della dichiarazione a rimborso **priva del visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- d. richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell'attività.

### **Caratteristica della garanzia**

La **durata** della garanzia è **di 3 anni** dall'erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72.

Ai sensi del citato art. 38-bis, comma 5, la garanzia può essere **costituita** da:

- **cauzione in titoli di Stato** o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- **fideiussione rilasciata** da una banca o un'impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- **polizza fideiussoria** rilasciata da un'assicurazione.

Le garanzie possono essere cumulate e devono comprendere, oltre all'ammontare dell'imposta, anche i relativi interessi.

Per le PMI la garanzia può essere prestata anche dai **consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi** ex art. 29, Legge n. 317/91 iscritti nell'apposito Albo.

Per i **gruppi di società** con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante ex art. 2359, C.c., dell'obbligazione di restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, anche nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

### **Decorrenza del termine per l'esecuzione rimborsi**

L'**esecuzione** del rimborso **va effettuata entro 3 mesi** decorrenti non più dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione ma dalla **data di effettiva presentazione della stessa**.

Il termine per il **computo degli interessi** (2%) sulla somma da rimborsare **decorre dal novantesimo giorno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. A tal fine non va computato il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, qualora superi i 15 giorni.

La stessa Agenzia precisa che se il visto di conformità è apposto sulla dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto.

## SCADENZARIO

### Mese di FEBBRAIO

#### Lunedì 16 febbraio

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2014 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.</li> </ul>
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il quarto trimestre 2014 (soggetti trimestrali "speciali").</p> <p>Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.</p>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa 2014 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 23,5% o 30,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,5% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2014 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2015.
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2014 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2014.

**Venerdì 20 febbraio**
**ENASARCO  
VERSAMENTO CONTRIBUTI**

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2014.

**Mercoledì 25 febbraio**
**IVA COMUNITARIA  
ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

**Lunedì 2 marzo**
**INPS  
REGIME AGEVOLATO  
CONTRIBUTIVO**

Invio telematico all'INPS, da parte degli esercenti attività d'impresa che applicano dal 2015 il nuovo regime forfetario, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo.

**CERTIFICAZIONE UNICA 2015**

- Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto della certificazione dei redditi 2014 (ex mod. CUD);
- consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo, di provvigioni e di redditi diversi della certificazione attestante i compensi / provvigioni corrisposti nel 2014 e delle relative ritenute.

**CERTIFICAZIONE UTILI**

Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2014 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2014 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

**IVA  
COMUNICAZIONE DATI**

Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2014. Si rammenta che sono esonerati dall'adempimento anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2014.

**IVA  
STAMPATI FISCALI**

Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2014 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

**INPS  
DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

**INAIL  
DENUNCIA RETRIBUZIONI**

Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.

**IVA  
ACQUISTI DA SAN MARINO**

Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a gennaio. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.